

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO -ROMA

RICORSO

Per la **Nora Elaborazioni S.c.a.r.l.** con sede in Via Balbo n. 10 Acerra p. IVA 04536101217 in persona del legale rappresentante p.t. dott. Clemente Vinciguerra nato ad Acerra il 17 dicembre 1961 cod. fisc. rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Gennaro Macri (C.F. MCRGNR61E21F839Q; Pec: gennaromacri@avvocatinapoli.legalmail.it) e Fiorita Iasevoli (cod. Fisc. SVLFRT78A43C495J pec: fiorita.iasevoli@pecavvocatinola.it) e con loro elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Fiorita Iasevoli pec: fiorita.iasevoli@pecavvocatinola.it;

Contro

Il **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** in persona del rappresentante legale p.t.;

e nei confronti

della società **AUDIOPERSS srl** in persona del legale rappresentante p.t. pec: audiopress@pec.it;

e nei confronti

della **Voce del Lazio Radiotelevisione srl** in persona del legale rappresentante pec: vdl@registerpec.it;

per l'annullamento – previa concessione di IDONEE MISURE CAUTELARI

– a) della graduatoria provvisoria pubblicata in data 29 ottobre 2024 avente prot. 80230390587 relativa all'approvazione delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del DPR del 23 agosto 2017 n. 146; b) della graduatoria definitiva pubblicata in data 29 novembre 2024 avente prot. mimit. AOO_DCT 0025395 e relativa all'approvazione delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle

emittenti radiofoniche a carattere commerciale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del DPR del 23 agosto 2017 n. 146; c) del provvedimento di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente in data 27 novembre 2024 avente prot. mimit .AOO_DCT n. 0025338 del 29 novembre 2024; d) della nota protocollo Mimit n. 142415 del 26 novembre 2024 di rigetto rispetto alla domanda di riconoscimento del contributo di cui al DPR 146 del 2017 per l'annualità 2024 dell'emittente radiofonica locale FM Telesia Radio; e) del provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela inviato a mezzo pec il 26 novembre 2024; f) di ogni altro connesso consequenziale e presupposto.

FATTO

In data 7 febbraio 2024 la società ricorrente inoltra domanda avente prot. n. 28461 del 2024 per partecipare al bando finalizzato al riconoscimento dei contributi concesso alle emittenti radiofoniche di cui al DPR n. 146 del 2017 che abbiano un minimo di due dipendenti in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

A tale domanda venivano allegati tutti i documenti richiesti attestanti il possesso dei requisiti della società ricorrente.

In data 18 luglio 2024 il Mimit inviava richiesta interlocutoria alla società ricorrente richiedendo di chiarire con una nuova comunicazione le ragioni per le quali la dipendente Emilia Tardi avesse maturato 20 giorni di assenza non retribuita nel biennio 2022/2023 e che il sig. Clemente Vinciguerra avesse invece maturato 190 giorni di assenza non retribuita sempre nello stesso biennio e che inoltre avesse un inquadramento lavorativo da impiegato invece che da pubblicista per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Per il Ministero andava specificata la ragione di tali assenze se dovute ad ore di cassa integrazione o a permessi/aspettativa o di assenza non retribuita.

Con successiva comunicazione del 23 luglio 2024 il rappresentante legale della società chiariva la che la sig.ra Tardi aveva usufruito di 20 giorni di assenza non retribuita, non computabili ai fini del calcolo delle ore di lavoro e del riconoscimento del contributo richiesto. Alla stessa stregua veniva chiarito che anche il sig. Vinciguerra aveva usufruito di permessi non retribuiti.

Ciononostante il Ministero estrometteva la società ricorrente dalla graduatoria provvisoria che veniva pubblicata in data 29 ottobre 2024 prot. MISE 80230390587 e quindi le negava alla società ricorrente il contributo richiesto.

In data 22 novembre 2024 nota prot. 141817 la società Nora inoltrava una prima istanza di annullamento in autotutela nella quale ribadiva che i giorni di assenza dei dipendenti Tardi e Vinciguerra non potevano essere equiparati in maniera analogica a quelli tassativamente elencati nell'art. 4 del DPR 1246 del 2017 per i quali sussisteva una ipotesi di rigetto del contributo richiesto.

In data 26 novembre 2024 il MIMIT riscontrava il reclamo ribadendo la non ammissione al contributo della ricorrente e quindi l'esclusione definitiva dalla graduatoria che definitiva che sarebbe stata pubblicata di lì a pochi giorni.

In pari data la ricorrente inoltrava ulteriore istanza di annullamento in autotutela ribadendo le proprie ragioni ed osservando che l'esclusione risultava vieppiù ingiustificata attesa l'assenza dei presupposti giuridici per il mancato riconoscimento del contributo, allegando alla istanza anche le ultime pronunce di codesto tribunale amministrativo emesse esaminando casi sovrapponibili a quello che ci occupa, nelle quali l'esclusione dal contributo veniva dichiarata illegittima, con aggravio di spese nei confronti del MIMIT soccombente.

Ciononostante, il Ministero con nota del 29 novembre 2024 avente prot. 0025338 il MIMIT ribadiva la propria volontà di non concedere alla Nora ricorrente il contributo per l'anno 2024.

In data 29 novembre 2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva nota prot. n. 0025395 tra i soggetti aventi diritto al contributo per l'anno 2024 non compare la ricorrente.

Le graduatorie, sia definitiva che provvisoria, sono illegittime in uno a tutti i provvedimenti emessi la Ministero delle Imprese e del Made in Italy che negano il riconoscimento del contributo alla ricorrente e per questo meritano di essere annullati per i motivi che di seguito si espongono in

DIRITTO

Violazione dell'art. 4 del DPR n. 146 del 17; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; sviamento.

L'art. 4 del DPR 146 del 2017 stabilisce che *“Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): a) che, per ogni marchio/palinesesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda,..... Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti,*

fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda. 3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.”

La norma menzionata è chiara e non consente una applicazione analogica dei casi, infatti ammette al contributo le aziende con un numero di due dipendenti, in regola con i contributi previdenziali.

Non contempla delle eccezioni al di fuori dell'ipotesi tassativa prevista.

Infatti, come più volte portato all'attenzione del Ministero, il numero di ore di assenza non retribuita maturate dal sig. Vinciguerra, quale dipendente della società, non erano rilevanti ai fini del riconoscimento del contributo poiché le ore non lavorate non risultavano retribuite o frutto di cassa integrazione o altro.

Alla stessa stregua, anche le considerazioni formulate per la sig.ra Tardi per la quale il numero di ore non retribuite e non lavorate venivano considerate dal Ministero ostative al rilascio del contributo perché erroneamente assimilate a quelle di cui all'art. 4 del DPR 146 del 17. Infatti, erroneamente il Ministero adduce a sostegno delle proprie determinazioni, che hanno condotto all'esclusione dal riconoscimento del contributo per la ricorrente, il mancato assolvimento degli oneri previdenziali che, invece, era stato ampiamente dimostrato attraverso idonea certificazione allegata alla domanda di partecipazione.

Pertanto, qualunque interpretazione estensiva di tale norma risulta preclusa all'amministrazione procedente.

Quanto detto viene confermato da recente giurisprudenza di codesto tribunale che conferma la oggettiva impossibilità di annoverare tra i permessi non retribuiti l'irregolarità di cui alla norma in epigrafe.

Infatti *“le ipotesi afferenti in particolare, le ipotesi in cui è previsto il conteggio delle ore effettivamente lavorate - e, correlativamente, la detrazione di quelle non lavorate - sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, giacché, da un lato, esse esprimono una portata escludente dalla procedura selettiva per l'attribuzione di vantaggi economici, dall'altro, costituiscono un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 146/17, in forza del quale viene in rilievo, primariamente, soltanto il numero di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti; - ciò vale, naturalmente, sia per le fattispecie previste dall'art. 4, comma 2 (cassa integrazione, contratto di solidarietà e part-time), sia per l'aspettativa facoltativa, non retribuita, di cui fa menzione l'art 3 del DM 20 ottobre 2017, a tacere del fatto, peraltro, che quest'ultimo dovrebbe contenere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 146/17, esclusivamente disposizioni di esecuzione, sicché appare dubbio che esso possa legittimamente integrare il regolamento mediante la previsione di ipotesi non previste; - il concetto di “ore effettivamente lavorate”, pertanto, non ha un rilievo autonomo e non costituisce una clausola generale nella quale far confluire qualsivoglia ipotesi di “mancata presenza sul luogo di lavoro”, come vorrebbe l'amministrazione; - ciò posto, osserva il Collegio che, anche a voler predicare la possibilità di un'applicazione analogica delle quattro ipotesi specificamente previste, tale operazione sarebbe preclusa per difetto dei relativi presupposti; - infatti, non è sufficiente, a tal fine, far ricorso alla ragione ispiratrice del decreto (incentivazione dell'occupazione), allorché, nel caso di specie, non si è in presenza di alcuna lacuna in senso tecnico da colmare; - al contrario, occorrerebbe ricercare una eadem ratio che accomuni le ipotesi previste dal legislatore a quella dei permessi o assenze non retribuiti, operazione che non può che avere esito negativo, posto che i casi previsti dall'art. 4, comma 2 del regolamento riguardano schemi contrattuali in cui vi è una riduzione dell'orario di lavoro per*

esigenze di flessibilità ovvero di sostegno all'occupazione, mentre l'aspettativa integra un'ipotesi di sospensione temporanea del rapporto di lavoro; - trattasi, in entrambi i casi, di fenomeni che nulla hanno a che vedere con l'assenza dal lavoro, che non incide sul normale svolgimento del rapporto; tale eterogeneità esclude in radice l'applicazione analogica delle previsioni contenute nel regolamento e nel decreto di attuazione;..." (cfr. solo da ultime TAR LAZIO – Roma – sente. N. 20464 del 2024 e sent. N. 19237/2024)

Tali pronunce rientrano fra quelle più recenti di una consolidata giurisprudenza che più volte è stata di monito per l'amministrazione rispetto alla impossibilità di estendere analogicamente l'interpretazione dell'art. 4 del DPR 146 del 2017 e quindi di negare il contributo alle società titolari di emittenti radiofoniche.

È evidente, quindi, che il Ministero ha illegittimamente escluso la ricorrente Nora srl dalla percezione del contributo per l'anno 2024 sulla base di una norma non applicabile al caso della ricorrente che avendo dimostrato la sua regolarità con il versamento dei contributi previdenziali attraverso la produzione di idonea certificazione degli organi previdenziali.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus bonis iuris è intrinseco nei motivi di ricorso.

Il periculum in mora è facilmente ravvisabile nel fatto che la perdita del contributo per l'anno 2024, che risulta vitale per la sopravvivenza commerciale della società titolare dell'emittente radiofonica, sarebbe idonea sia pregiudicare la prosecuzione dell'attività dell'emittente locale, sia comportare una perdita in termini di posti di lavoro rispetto ai soggetti regolarmente impiegati dalla società ricorrente.

P.T.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare, e della conseguente condanna alle spese a carico dell'amministrazione.

Ai fini della corresponsione del contributo si dichiara che lo stesso è pari ad euro
650,00.

Napoli 16 dicembre 2024

avv. Fiorita Iasevoli

avv. Gennaro Macri